

53888 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/07/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

Dott. ADET TONI NOVIK

Dott. ALDO CAVALLO

Dott. ROSA ANNA SARACENO

Dott. MONICA BONI

SENTENZA
- Presidente - N. 948/2016
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 52786/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE**

nei confronti di:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 841/2014 TRIBUNALE di LECCE, del
07/05/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7 maggio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuità.

L'imputato era chiamato a rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per avere occupato, dal maggio all'ottobre 2012, alle sue dipendenze un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.

2. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 469, comma 1 e comma 1 bis, e dell'art. 178 co. 1, lett. b, cod. proc. pen., deducendo che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., stante l'opposizione del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. L'art. 469, primo comma, cod. proc. pen., stabilisce che «salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo».

Il comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recita: «La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare».

1.1 Questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che, per il disposto dell'art. 469 cod. proc. pen., il proscioglimento predibattimentale è consentito, solo nelle ipotesi ivi espressamente contemplate, alla condizione che vi sia stato l'interpello delle parti e la non opposizione delle stesse; invero, il richiamo, nell'incipit della disposizione, all'art. 129 cod. proc. pen. che, come noto, contempla più ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilità estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti, deve ritenersi effettuato solo per escluderne l'applicabilità in sede predibattimentale: « (...) l'articolo 129 c.p.p., allorchè fa riferimento ad "ogni stato e grado del processo", deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo

grado o ai giudizi in appello ed in Cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato. Nella fase predibattimentale dell'attuale processo (...) la fondamentale cesura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p.» (Sez. U., n. 3027 del 19/12/2001, dep.2002, Angelucci, rv. 220555 e, tra le altre, da ultimo, Sez. 3 n. 6657 del 13/01/2010, Spadi, rv. 246188).

1.2 Tale principio va affermato anche con riferimento alla nuova disposizione di cui all'art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen., che ha inserito, tra le cause che legittimano il proscioglimento predibattimentale, anche la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., senza differenziare la procedura rispetto a quella prevista nel comma precedente, prevedendo in aggiunta l'ulteriore, eventuale, interlocuzione della parte offesa, ma non lasciando adito a dubbi circa la necessità che l'imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015, De Rossi, Rv. 265446; Sez. 5 n. 28660 del 04/02/2016, Manole e altro, Rv. 267360; Sez. 2 n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493).

Tanto premesso, va rilevato che effettivamente la sentenza impugnata è stata pronunciata nonostante il parere contrario del Pubblico ministero e deve, pertanto essere annullata con rinvio.

2. L'individuazione del giudice di rinvio impone la previa qualificazione della sentenza impugnata.

Questo Collegio aderisce all'orientamento secondo cui «la sentenza pronunciata in pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, è a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge», in quanto il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del dibattimento al dibattimento vero e proprio. Tale principio trova conforto nella citata sentenza delle Sezioni Unite, Angelucci, la quale ha stabilito che avverso la sentenza predibattimentale, "anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione" (e nel caso scrutinato la sentenza ex art. 469 cod. proc. pen. era stata pronunciata esattamente in pubblica udienza, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).



Senonché il provvedimento impugnato non solo reca nell'intestazione un esplicito riferimento alla pubblica udienza del 7/05/2015 e all'intervenuta verifica della regolare costituzione delle parti (l'imputato è qualificato come libero contumace), ma dalla lettura del verbale di udienza risulta che il dibattimento è stato dichiarato aperto, le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie e il Tribunale ha adottato l'ordinanza di cui all'art. 495 cod. proc. pen. e , quindi, ha proceduto alla dichiarazione di improcedibilità su conforme richiesta della difesa e nell'opposizione del Pubblico ministero.

Per cui, indipendentemente dalla qualificazione datane dal Tribunale, la sentenza, pronunciata in pubblica udienza e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, va considerata sentenza dibattimentale ed è pertanto soggetta all'appello.

Qualificata la sentenza impugnata quale sentenza dibattimentale, l'accoglimento del ricorso proposto, da intendersi ricorso immediato, comporta che il giudice del rinvio vada individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello.

3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per le ragioni sopra indicate, alla Corte di appello di Lecce, competente per l'appello.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016

Il Consigliere estensore
Rosanna Saraceno



Il Presidente
Maria Cristina Giotto

